



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

IL RECUPERO DI CREDITI IN SVIZZERA

2^A PARTE

Il creditore in possesso di un titolo d'esecuzione idoneo (cf. 1^a parte) può richiedere la continuazione della procedura d'esecuzione.

A tal fine, il creditore deve presentare domanda di continuazione presso l'ufficio d'esecuzione competente (di seguito denominato 'Ufficio'). I creditori possono avvalersi di formulari predisposti sul sito web dell'Ufficio.

A questo punto, a seconda del "tipo" di debitore, l'Ufficio decide se continuare l'esecuzione in via di procedura ordinaria di fallimento (cf. 3^a parte) o in via di pignoramento. Per i crediti garantiti da pegno, invece, l'esecuzione proseguirà direttamente in via di realizzazione del pegno.

In linea di massima, vale la regola che per il debitore iscritto nel registro di commercio svizzero è applicabile la procedura ordinaria di fallimento (cf. 3^a parte). A titolo meramente esemplificativo, sono iscritte nel registro di commercio non solo tutte le società anonime (SA) e le società a garanzia limitata (Sagl), ma anche le associazioni o le ditte individuali che devono o vogliono registrarsi. Negli altri casi (ovviamente anche qui vi sono eccezioni) l'esecuzione prosegue in via di pignoramento – in parole povere la procedura 'standard', laddove il debitore è una persona privata.

La caratteristica principale che distingue le due procedure è che l'esecuzione in via di pignoramento mira alla soddisfazione del singolo creditore monetizzando singoli valori patrimoniali del debitore nella misura necessaria per soddisfare il credito (la cosiddetta esecuzione speciale), mentre la procedura ordinaria di fallimento mira a monetizzare l'intero patrimonio del debitore per soddisfare tutti i creditori (la cosiddetta esecuzione generale).

Nel caso specifico dell'esecuzione in via di pignoramento, l'Ufficio avvia la procedura a mezzo di un avviso al debitore, che gli deve pervenire al più tardi il giorno prima del pignoramento stesso. Il pignoramento sarà eseguito da un funzionario dell'Ufficio al domicilio del debitore. In seguito, il funzionario redige un verbale (il cosiddetto atto di pignoramento) che tra le altre cose elenca i beni pignorati, insieme ad una stima del loro valore. Trascorsi 30 giorni dal pignoramento, l'Ufficio trasmette l'atto di pignoramento al creditore e al debitore. Qualora nessun terzo abbia fatto valere un diritto prevalente in merito a un oggetto pignorato (ad es. un diritto di proprietà), il creditore può presentare all'Ufficio la cosiddetta richiesta di realizzazione.

L'Ufficio conferma al debitore di aver ricevuto la richiesta di realizzazione entro tre giorni e lo informa sulla possibilità di differimento. In effetti, la realizzazione del pegno può essere differita, a condizione che il debitore riesca a rendere verosimile la sua capacità di estinguere il debito in rate e che, contemporaneamente, corrisponda la prima rata.

Se invece il debitore non ci riesce, dopo un minimo di dieci giorni ed entro un massimo di due mesi dalla ricevuta della relativa richiesta, l'Ufficio procede a monetizzare il pegno. A tal fine, a seconda delle particolarità del caso specifico, l'Ufficio può scegliere tra (i) un'asta pubblica, (ii) una vendita privata, o (iii) un'assegnazione di crediti del debitore al creditore.

Va menzionato inoltre che si applicano altri termini e una procedura d'asta specifica se i beni pignorati fossero dei beni stabili (vale a dire fondi).

Se, infine, i ricavi non sono sufficienti per coprire l'intero credito del creditore, quest'ultimo ottiene un attestato di carenza di beni per l'ammontare rimasto scoperto. L'attestato costituisce un riconoscimento di debito che si prescrive in 20 anni e che conferisce al creditore (i) il diritto di richiedere un nuovo pignoramento entro sei mesi, (ii) a determinate condizioni, richiedere il sequestro di beni del debitore locati in Svizzera, e (iii) a determinate condizioni, procedere alla cosiddetta revocazione, al fine di riasoggettare all'esecuzione i beni che sono stati sottratti dal debitore.

geiser@altenburger.ch